

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 16 MAGGIO 2013, N. 21147: incombe in capo al titolare di un insediamento un obbligo specifico di controllo e adozione di ogni possibile cautela al fine di prevenire i fenomeni di inquinamento.

«secondo la giurisprudenza di questa Corte, il caso fortuito e la forza maggiore non sono invocabili qualora l'agente stesso si sia posto in condizioni di illegittimità, ponendo in essere una condotta non conforme alla legge o alle regole generali di prudenza e diligenza (v. ad es. Sez. IV n. 10823, 19 marzo 2010; Sez. IV n. 44548, 19 novembre 2009 ed altre prec. conf.).

Con specifico riferimento alle violazioni ambientali si è inoltre chiarito che incombe in capo al titolare di un insediamento un obbligo specifico di controllo e adozione di ogni possibile cautela al fine di prevenire i fenomeni di inquinamento, con la conseguenza che eventi, quali l'inclemenza delle condizioni atmosferiche o il verificarsi di guasti agli impianti, debbono ritenersi ampiamente prevedibili e non ascrivibili ad ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (con specifico riferimento alle piogge intense v., ad es., Sez. III n. 3954, 12 aprile 1995 ed altre prec. conf.). »



21147/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 02/05/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO TERESI
Dott. GIOVANNI AMOROSO
Dott. LUCA RAMACCI
Dott. GASTONE ANDREAZZA
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

- Presidente - SENTENZA
N. 1354/2013
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 48098/2012
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PRANDELLI ROBERTO N. IL 06/06/1965

avverso la sentenza n. 359/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
19/04/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *R. Fratelli*
che ha concluso per *l'emulamento sine cura*
preli di fatto non revivere

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *R. Lombardo*

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 19.4.2012, ha riconosciuto **Roberto PRANDELLI** responsabile del reato di cui all'art.16, comma 2 d.lgs. 59\2005, condannandolo alla pena dell'ammenda, perché, nell'esercizio di un'attività industriale di fusione e raffinaria di rottami e materiali non ferrosi con capacità superiore a 20 tonnellate giorno, non rispettava le prescrizioni imposte nell'allegato tecnico, parte integrante del decreto con il quale veniva rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale necessaria per la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto e, segnatamente, non effettuava, entro il primo anno di attività il monitoraggio, previsto al paragrafo F 3.5 dell'allegato tecnico, del suolo/strati superficiali dell'area destinata allo scarico delle acque di prima pioggia tramite subirrigazione.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che il giudice di merito avrebbe erroneamente interpretato l'allegato tecnico al decreto autorizzativo, considerando il termine indicato al paragrafo F 3.5 come perentorio e quantificato in un anno, decorrente dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, diversamente da quanto risultante dal tenore complessivo dell'allegato, così come indicato anche da un funzionario dell'amministrazione provinciale escusso come teste, dovendosi considerare prioritarie, rispetto alle prescrizioni che imponevano il monitoraggio, quelle concernenti l'adeguamento dell'impianto.

Aggiunge che, nella fattispecie, diversamente da quanto sostenuto dal giudice del merito, sarebbe stato applicabile l'art. 45 cod. pen., in considerazione della non prevedibilità del rinvenimento di acque di falda nel terreno ove si dovevano eseguire i lavori e delle intense piogge verificatesi nel corso dell'anno 2008, cui dovrebbero aggiungersi le difficoltà incontrate nell'esecuzione dei lavori.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

Occorre osservare, con riferimento alla questione concernente

l'individuazione dei contenuti dell'allegato tecnico, che il ricorso risulta, sul punto, quasi esclusivamente articolato in fatto, con richiami ad atti del procedimento il cui esame non è consentito in questa sede di legittimità.

In ogni caso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha, in merito a tale aspetto, puntualmente ricostruito la vicenda processuale con precisi riferimenti alle risultanze dell'istruzione dibattimentale, pervenendo motivatamente alla conclusione che il ritardo nell'adempimento delle prescrizioni risultava ampiamente dimostrato dai documenti acquisiti e dalle testimonianze assunte, il cui contenuto veniva sintetizzato, oltre che dalle ammissioni rese dallo stesso imputato nel corso dell'esame cui si è sottoposto.

4. A fronte di tali prospettazioni, il ricorrente rileva, per quanto è dato desumere dal tenore del ricorso, che sulla base di un esame complessivo delle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico, il termine fissato per l'adempimento di quella che si assume violata non decorrerebbe dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale dovendosi, piuttosto, tenere conto della data di ultimazione dei lavori impiantistici, lavori che, sempre da quanto risulta dal ricorso, sarebbero terminati comunque oltre il termine indicato dall'allegato medesimo.

Si tratta, come si è detto, di una valutazione che presupporrebbe l'esame diretto dell'allegato tecnico e che contrasta con quanto chiaramente indicato dal tenore letterale del decreto riportato in sentenza e che impone, inequivocabilmente, l'effettuazione del monitoraggio *«durante il primo anno di validità dell'AIA»*.

5. Parimenti destituito di fondamento risulta, poi, il richiamo all'applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 45 cod. pen.

Va a tale proposito ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il caso fortuito e la forza maggiore non sono invocabili qualora l'agente stesso si sia posto in condizioni di illegittimità, ponendo in essere una condotta non conforme alla legge o alle regole generali di prudenza e diligenza (v. ad es. Sez. IV n. 10823, 19 marzo 2010; Sez. IV n.44548, 19 novembre 2009 ed altre prec. conf.).

Con specifico riferimento alle violazioni ambientali si è inoltre chiarito che incombe in capo al titolare di un insediamento un obbligo specifico di controllo e adozione di ogni possibile cautela al fine di prevenire i fenomeni di inquinamento, con la conseguenza che eventi, quali l'inclemenza delle condizioni atmosferiche o il verificarsi di guasti agli impianti, debbono ritenersi ampiamente prevedibili e non ascrivibili ad ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (con specifico





riferimento alle piogge intense v., ad es., Sez. III n. 3954, 12 aprile 1995 ed altre prec. conf.).

6. Nella fattispecie, il giudice del merito ha evidenziato che lo stesso imputato ha dichiarato di essere ben consapevole del carattere perentorio del termine impostogli e, ciò nonostante, di non aver ritenuto opportuno richiedere una proroga.

Tale circostanza risulta, di per sé, sufficiente a ritenere non sussistente il caso fortuito ma, ciò nonostante, il giudice del merito ha opportunamente esaminato e puntualmente confutato le ulteriori allegazioni difensive concernenti le condizioni del terreno interessato dai lavori, la difficoltà di esecuzione degli stessi e le abbondanti piogge.

Ha infatti rilevato il tribunale che la condotta oggetto di contestazione riguarda un periodo di tempo compreso nell'arco di un intero anno, entro il quale era ben possibile per l'imputato attivarsi anche al fine di sopperire agli inconvenienti indicati, superabili attraverso una maggiore diligenza.

Ciò posto, appare dunque evidente che la sentenza impugnata non presenta alcun profilo di illegittimità.

7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le conseguenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in data 2.5.2013

Il Consigliere Estensore
(Dott. Luca RAMACCI)

Il Presidente
(Dott. Alfredo TERESI)

